

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni

Sommario

TITOLO I

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo

CAPO I PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Destinatari

CAPO II ORGANISMI

- Art. 3 Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo
- Art. 4 Composizione del CRAM
- Art. 5 Compiti dei componenti del CRAM
- Art. 6 Funzionamento del CRAM
- Art. 7 Decadenza
- Art. 8 Compiti del CRAM
- Art. 9 Presidente e Vice Presidente
- Art. 10 Consiglio Direttivo del CRAM
- Art. 11 Osservatorio per l'Emigrazione
- Art. 12 Compiti dell'Osservatorio per l'Emigrazione e del Coordinatore
- Art. 13 Rimborsi

CAPO III ASSOCIAZIONISMO

- Art. 14 Albo regionale CRAM
- Art. 15 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale CRAM
- Art. 16 Contributi

CAPO IV INTERVENTI E PROVVIDENZE

- Art. 17 Attività e interventi
- Art. 18 Programmazione degli interventi
- Art. 19 Giornata degli Emigrati Abruzzesi nel mondo
- Art. 20 Patrocinio del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo
- Art. 21 Norma transitoria
- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Norma finanziaria

TITOLO II

Ulteriori disposizioni

Art. 24 Modifiche alla l.r. 143/1997 e alla l.r. 20/2016 e disposizioni transitorie

Art. 25 Modifiche alla l.r. 31/2023

Art. 26 Modifica all'Allegato 3 alla l.r. 4/2024

Art. 27 Modifiche alle ll.rr. 24/2025, 1/2021, 2/2022, 46/2023, 25/2024, 1/2025 e 44/2013

Art. 28 Disposizioni a sostegno dei corsi di formazione nautici

Art. 29 Contributi in favore della cultura, della formazione e dello sport

Art. 30 Ripristino dotazioni finanziarie connettività e licenze PC biennio 2026-2027

Art. 31 Trasferimenti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile

Art. 32 Iscrizione e destinazione proventi della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi"
e modifica all'art. 25 della l.r. 1/2025

Art. 33 Disposizioni urgenti a supporto del settore agricolo regionale

Art. 34 Clausola di salvaguardia

Art. 35 Entrata in vigore

TITOLO I
Legge organica in materia di relazioni
tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo

Capo I
Principi, finalità e destinatari

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, dello Statuto regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza.
2. Gli abruzzesi nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio abruzzese, consentendo una conduzione sistemica delle politiche regionali di sviluppo, promozione e internazionalizzazione dell'immagine "Abruzzo".
3. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli abruzzesi nel mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della stessa Regione.
4. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la comunità degli abruzzesi residenti nel territorio regionale e gli abruzzesi nel mondo, compresi i familiari conviventi e i loro discendenti; a tal fine promuove iniziative di carattere culturale e promozionale per rafforzare il senso di appartenenza alle radici storiche e culturali delle comunità degli abruzzesi presenti nel mondo e fuori regione, e rinsalda i rapporti con la terra d'origine e valorizzando, nel contempo, l'immagine dell'Abruzzo nel mondo.
5. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, indirizza la sua azione a favore degli abruzzesi nel mondo al fine di:
 - a) mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine delle comunità di abruzzesi all'estero e fuori regione;
 - b) favorire l'integrazione delle comunità di abruzzesi all'estero e fuori regione con le comunità ospitanti nei territori di insediamento;
 - c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo;
 - d) promuovere la partecipazione giovanile nell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;
 - e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali;
 - f) sviluppare, di concerto fra i vari Dipartimenti regionali, iniziative di valorizzazione del brand "Abruzzo", finalizzate a far conoscere la vocazione turistica della Regione e le sue eccellenze nei Paesi d'emigrazione.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

- a) i cittadini di origine abruzzese, per nascita o residenza da almeno due anni all'atto dell'espatrio, nonché le loro famiglie e i loro discendenti, che si trovino stabilmente all'estero da almeno due anni o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi, ad eccezione dei cittadini di origine abruzzese appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e delle rispettive famiglie;
- b) le associazioni degli abruzzesi nel mondo e le associazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione, di cui all'articolo 14;
- c) gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che hanno una sede permanente nel territorio regionale e che operano da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- d) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, università, istituti scolastici che hanno sede in Abruzzo e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere b) e c), attuano iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità abruzzesi all'estero o fuori regione.

Capo II Organismi

Art. 3 (Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la Regione si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), del Consiglio direttivo del CRAM e dell'Osservatorio per l'emigrazione, ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 5, 8, 10 e 12.
2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli enti, le associazioni e gli organismi di cui all'articolo 4 designano i propri rappresentanti entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente per materia, di seguito "Servizio competente".

Art. 4 (Composizione del CRAM)

1. Fanno parte del CRAM con diritto di voto:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) tre Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - c) fino a trentacinque, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero o stabilmente domiciliati all'estero ed appartenenti alle Associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM di cui all'articolo 14;

- d) un rappresentante iscritto alle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione di cui all'articolo 14;
 - e) il Coordinatore dell'Osservatorio per l'Emigrazione di cui all'articolo 11.
2. I criteri per determinare il numero e la distribuzione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera c), sono fissati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del numero di abruzzesi emigrati iscritti all'AIRE e residenti nei Paesi di emigrazione, della consistenza numerica delle Associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM di cui all'articolo 14, e delle attività svolte dalle medesime.
 3. La composizione dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza dell'inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM o in seguito a revisione dell'Albo regionale CRAM, di cui all'articolo 14.
 4. Al fine di snellire i lavori del CRAM, i componenti di cui al comma 1, lettera c), possono nominare tra loro, secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, un coordinatore per macro aree territoriali con situazioni di emigrazione omogenee al fine di garantire la rappresentanza delle collettività abruzzesi all'estero su temi, attività e iniziative individuati di volta in volta e coerenti con le finalità del presente titolo.
 5. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono fissate con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della rappresentanza di genere e dell'opportunità di individuare tra i componenti anche giovani che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno di età.
 6. Le funzioni di segreteria del CRAM sono svolte dal Servizio competente per materia.

Art. 5

(Compiti dei componenti del CRAM)

1. I componenti del CRAM di cui all'articolo 4, comma 1:
 - a) mantengono i rapporti con gli emigrati abruzzesi e con le loro Associazioni, Federazioni e Confederazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
 - b) rappresentano gli interessi e le istanze delle Associazioni, Federazioni o Confederazioni di Abruzzesi e loro discendenti nel mondo;
 - c) contribuiscono alla formulazione e all'attuazione del programma annuale delle attività del CRAM e degli interventi previsti dal presente titolo;
 - d) partecipano alle sedute del CRAM, di cui all'articolo 6;
 - e) comunicano le decisioni e le iniziative del CRAM ai componenti del proprio organismo associativo di appartenenza;
 - f) svolgono ogni altro compito per il conseguimento delle finalità di cui al presente titolo.

Art. 6

(Funzionamento del CRAM)

1. Il CRAM si riunisce di norma in seduta ordinaria pubblica, in presenza o in modalità telematica, almeno una volta all'anno. Di norma le sedute in presenza si svolgono presso una delle sedi della Regione Abruzzo, fatta salva la possibilità di svolgere, al

massimo una volta l'anno, la seduta presso una delle sedi di appartenenza delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni rappresentate all'interno del CRAM.

2. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui all' articolo 4.
3. Le sedute ordinarie del CRAM sono convocate dal suo Presidente secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al comma 7.
4. Il CRAM è validamente riunito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Coordinatore dell'Osservatorio per l'Emigrazione o su richiesta da almeno un terzo dei componenti.
6. Ciascun componente di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), qualora impossibilitato a partecipare alle sedute del CRAM, può nominare un delegato, iscritto alla medesima Associazione, Federazione o Confederazione di cui all'articolo 14, che lo rappresenti. Non è ammessa delega ad altri componenti del CRAM già partecipanti alla seduta; ciascun componente può esprimere un solo voto.
7. Il CRAM, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 10, limitatamente agli aspetti non previsti dal presente titolo.
8. Tutti i componenti del CRAM partecipano a titolo gratuito alle sedute. È riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'articolo 13, per la partecipazione alle sedute in presenza.

Art. 7 (Decadenza)

1. I componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni per scadenza del mandato, in caso di revoca dello stesso, con il venir meno del titolo che ha dato diritto alla nomina, per dimissioni o per decesso. In tali casi si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.
2. I componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), non possono essere designati per più di due mandati. Nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura.
3. I componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), possono essere revocati dal Presidente, previa istruttoria del Servizio competente, nei seguenti casi:
 - a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del CRAM;
 - b) condotta gravemente lesiva dell'immagine, del prestigio o delle finalità istituzionali del CRAM, nonché della dignità, del decoro o degli interessi della Regione Abruzzo e delle comunità abruzzesi all'estero;
 - c) svolgimento di attività in contrasto con le finalità del CRAM;
 - d) perdita dei requisiti di rappresentatività dell'Associazione di cui fanno parte o accertata cessazione del rapporto con l'Associazione, Federazione o Confederazione di appartenenza, di cui all'articolo 14;
 - e) richiesta motivata dell'Associazione, Federazione o Confederazione che ha espresso la candidatura del componente.

4. Terminata la Legislatura regionale, anche in caso di cessazione anticipata della stessa, il CRAM resta temporaneamente in carica, in regime di prorogatio, con funzioni di coordinamento tra i referenti delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione e nel mondo, fino ad avvenuto completamento degli iter di nomina e di insediamento del nuovo CRAM.

Art. 8
(Compiti del CRAM)

1. Il CRAM svolge i seguenti compiti:
 - a) formula proposte per la redazione di linee di indirizzo triennali e di un programma annuale degli interventi previsti dal presente titolo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica della sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
 - c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
 - d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
 - e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;
 - f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;
 - g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
 - h) propone, su tutte le tematiche di interesse, di competenza dei vari Dipartimenti regionali (Agricoltura, Sociale, Formazione, Cultura, Lavoro, Attività Produttive, Turismo, ecc.) attività promozionali all'estero, in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
 - i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale CRAM degli emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 15;
 - j) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.
2. Il CRAM viene annualmente informato dal Servizio competente sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

Art. 9
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri regionali.

2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente, o il suo delegato, nei casi di assenza o di impedimento.
3. Al Vice Presidente possono essere delegate funzioni inerenti all'attuazione di uno o più compiti di cui all'articolo 8.
4. Il Vice Presidente è individuato tra i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) ed è eletto, a maggioranza dei presenti, nel corso della prima seduta ordinaria del CRAM.

Art. 10
(Consiglio Direttivo del CRAM)

1. Fanno parte del Consiglio Direttivo del CRAM: il Presidente di cui all'articolo 9, i tre Consiglieri regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e il Coordinatore dell'Osservatorio per l'Emigrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del CRAM ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, dal quale è delegato per l'adozione di provvedimenti e proposte inerenti le finalità del presente titolo e per la realizzazione di iniziative riguardanti le attività del CRAM che richiedano una tempestività di adozione inconciliabile con la convocazione delle sedute di cui all'articolo 6.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente ed è convocato dal Presidente del CRAM anche su richiesta di uno dei membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 11
(Osservatorio per l'Emigrazione)

1. L'Osservatorio per l'Emigrazione è composto da:
 - a) il Presidente del CRAM;
 - b) i tre Consiglieri regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - c) fino a sei rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e/o all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
 - d) fino a quattro rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
 - e) un rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - f) un rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall'Unione Province Abruzzesi (UPA);
 - g) un rappresentante delle Comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCHEM);
 - h) fino a quattro rappresentanti dei Sindacati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
 - i) due rappresentanti indicati dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato abruzzesi, uno per ogni Camera;
 - j) tre rappresentanti indicati dalle Università abruzzesi, uno per ciascun Ateneo.
2. I criteri per l'individuazione dei soggetti ai quali spetta il compito di designare i rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d) ed h), sono fissati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Servizio competente per materia, sulla base dei criteri di cui al comma 2, approva apposito avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti di cui al medesimo comma 2.
4. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un Coordinatore, individuato tra i componenti di cui al comma 1, lettere da d) a j); il Coordinatore è eletto, a maggioranza dei presenti, nel corso della prima seduta dell'Osservatorio.
5. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, in presenza o in modalità telematica. Di norma le sedute in presenza si svolgono presso una delle sedi della Regione Abruzzo.
6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Coordinatore secondo le modalità fissate dal regolamento interno dell'Osservatorio.
7. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM. Terminata la Legislatura regionale, anche in caso di cessazione anticipata della stessa, l'Osservatorio resta temporaneamente in carica, in regime di prorogatio, fino ad avvenuto completamento degli iter di nomina e di insediamento del nuovo Osservatorio per l'Emigrazione.
8. L'Osservatorio, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dal presente titolo.
9. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute. È riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'articolo 13, al Coordinatore per la partecipazione alle sedute in presenza del CRAM e ad eventi in Italia e all'estero organizzati per le finalità di cui al presente titolo.

Art. 12

(Compiti dell'Osservatorio per l'Emigrazione e del Coordinatore)

1. L'Osservatorio, presieduto dal Coordinatore che, nel suo ruolo, esplica attività di raccordo, sintesi e rappresentanza di quanto stabilito dall'Osservatorio stesso, svolge i seguenti compiti:
 - a) analizza le linee di indirizzo triennali ed il programma annuale degli interventi previsti dal presente titolo, con facoltà di formulare proposte ed osservazioni;
 - b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno delle sedute del CRAM;
 - c) fornisce notizie e dati sull'emigrazione, su richiesta del CRAM e/o del Servizio competente;
 - d) propone la realizzazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative inerenti le finalità dal presente titolo.

Art. 13

(Rimborsi)

1. Ai Componenti del CRAM, per la partecipazione alle sedute, compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo il trattamento spettante al personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale.
2. Al Coordinatore dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad eventuali eventi in Italia e all'estero organizzati per le finalità di cui al presente titolo, compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo il trattamento spettante al personale dirigenziale della Amministrazione regionale.

3. I dipendenti regionali partecipano con funzioni di supporto alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Capo III Associazionismo

Art. 14 (Albo regionale CRAM)

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali, promozionali ed assistenziali svolte dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie sedi e strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Servizio competente l'Albo regionale CRAM delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli abruzzesi nel Mondo e in Italia fuori Regione.
3. L'Albo regionale CRAM è suddiviso in due sezioni:
 - a) Sezione I: Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all'estero in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie;
 - b) Sezione II: Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Art. 15 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale CRAM)

1. Possono fare richiesta d'iscrizione all'Albo regionale CRAM i soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o altra Regione italiana;
 - b) non perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;
 - c) essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici e con cariche elettive;
 - d) per le Associazioni, Federazioni e Confederazioni con sede all'estero, essere in possesso di un attestato di riferimento, supporto o riconoscimento, rilasciato dall'Ambasciata, dal Consolato o dal Comites competente che ne certifichi l'affidabilità o l'attività;
 - e) essere costituite da almeno due anni con documentata attività svolta a favore degli emigrati Abruzzesi;
 - f) per le Associazioni, numero di soci non inferiore a venti; per le Federazioni, almeno tre Associazioni aderenti e iscritte all'Albo regionale CRAM; per le Confederazioni almeno due Federazioni aderenti e iscritte all'Albo regionale CRAM.
2. Le Associazioni operanti in Stati esteri o Regioni italiane non ancora rappresentati nel CRAM possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 14 anche se non in possesso dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 purché composte da almeno dieci soci.
3. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, sono sottoposte al preventivo parere di ammissione del CRAM.

4. La gestione dell'Albo regionale CRAM ed il suo aggiornamento sono demandati al Servizio competente.
5. Il Servizio competente può effettuare controlli a campione nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e per tutte le attività stabilite al presente titolo.

Art. 16
(Contributi)

1. Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui agli articoli 14 e 15, la Giunta regionale concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con le finalità al presente titolo, coinvolgendo, se necessario, i vari Dipartimenti regionali di volta in volta competenti, in base alla tematica oggetto dell'iniziativa stessa, che possono stanziare le necessarie risorse.
2. La Giunta regionale, anche su proposta del CRAM e dell'Osservatorio per l'Emigrazione, stabilisce gli indirizzi applicativi per l'emanazione degli avvisi pubblici per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, quantificando le risorse da destinare.
3. Il Servizio di volta in volta competente ai sensi del comma 1, sulla base degli indirizzi applicativi di cui al comma 2, approva apposito avviso pubblico. Ciascun avviso disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi.
4. Le associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 15 possono ricevere contributi di cui al presente articolo a decorrere dal compimento del biennio successivo alla loro costituzione, previa dimostrazione dell'attività svolta a favore degli emigrati Abruzzesi e previo raggiungimento del numero minimo di soci di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f).
5. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 23.

Capo IV
Interventi e provvidenze

Art. 17
(Attività e interventi)

1. La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità previste al presente titolo, pone in essere le seguenti attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale, turistico e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità abruzzesi all'estero e in Italia fuori Regione. In particolare:
 - a) favorisce interventi di formazione e informazione, realizzati in Abruzzo e all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la Regione ed i luoghi d'emigrazione;
 - b) favorisce la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative di carattere culturale e promozionale delle comunità abruzzesi, volte a mantenere e rinsaldare il

legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione;

- c) organizza nel territorio regionale iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza del fenomeno dell'emigrazione, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia delle comunità abruzzesi nel mondo;
 - d) promuove iniziative di interscambi culturali tra abruzzesi residenti in Regione ed emigrati, soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i discendenti degli emigrati abruzzesi, iniziative di turismo sociale e di turismo delle radici;
 - e) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli abruzzesi all'estero;
 - f) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;
 - g) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli abruzzesi all'estero, nonché le esperienze degli abruzzesi all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico;
 - h) attiva programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo.
2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, nelle quali sono presenti Associazioni iscritte all'Albo regionale CRAM.
 3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate sulla base della programmazione degli interventi di cui all' articolo 18 e delle disponibilità di fondi stanziati nel bilancio di previsione regionale nei capitoli di bilancio attribuiti al CRAM.

Art. 18

(Programmazione degli interventi)

1. Il CRAM propone alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente il triennio, le linee di indirizzo triennali e, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il programma annuale degli interventi.
2. La Giunta regionale valuta le proposte presentate dal CRAM ai sensi del comma 1 e approva con propria deliberazione le linee di indirizzo triennali e il programma annuale degli interventi da realizzare, in base alle disponibilità di bilancio, demandandone l'attuazione al Servizio competente.

Art. 19

(Giornata degli Emigrati Abruzzesi nel Mondo)

1. La Giunta regionale, in occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel Mondo" di cui alla legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4, (Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo), promuove su proposta del CRAM, per il tramite del Servizio competente per materia e in raccordo con il Consiglio regionale dell'Abruzzo, l'organizzazione di eventi e cerimonie commemorative per ricordare il fenomeno dell'emigrazione abruzzese, per celebrare gli abruzzesi emigrati e per mantenere saldi i rapporti fra le comunità di origine abruzzese esistenti fuori dai confini regionali e la terra d'origine.

Art. 20

(Patrocinio del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo)

1. Il patrocinio del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative di interesse pubblico e senza scopo di lucro, realizzate in Italia o all'estero, ritenute meritevoli e coerenti con le finalità di cui al presente titolo.
2. La concessione del patrocinio CRAM ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del bilancio regionale né la concessione di contributi.
3. Sono escluse dal patrocinio CRAM tutte le iniziative che perseguono finalità di lucro o che sono promosse da soggetti che hanno contenziosi giudiziari in corso con la Regione Abruzzo.
4. La concessione del patrocinio CRAM è soggetta alla valutazione del Consiglio direttivo del CRAM, di cui all' articolo 10, e si concretizza nell'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo.
5. Il CRAM propone alla Giunta regionale i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo del logo da parte del CRAM medesimo.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i criteri di cui al comma 5 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Art. 21

(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano la loro attività fino al termine del mandato ai sensi della l.r. 47/2004. Agli stessi trova applicazione il regime di prorogatio di cui al comma 3 dell'articolo 7 e al comma 7 dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 19, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11437.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al presente titolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente titolo.

TITOLO II Ulteriori disposizioni

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 143/1997 e alla l.r. 20/2016 e disposizioni transitorie)

1. All'articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7, le parole "propone," sono sostituite dalla seguenti: "sottopone a fini informativi";
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A seguito dell'attuazione del piano di liquidazione, qualora si renda necessario, i Commissari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane e lo sottopongono alle Direzioni di cui al comma 6.";
 - c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il Presidente della Giunta regionale approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, anche con distinti decreti, il piano di successione di cui al comma 7-bis e dichiara l'estinzione della Comunità montana soppressa.".
2. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "propongono e attuano le procedure di liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "predispongono e attuano il piano di liquidazione";
 - b) al comma 4, dopo le parole "I Commissari straordinari" sono inserite le seguenti ", qualora si renda necessario a seguito dell'attuazione del piano di liquidazione,".
3. Restano salvi gli effetti prodotti dall'attuazione dei piani di liquidazione predisposti dai Commissari di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e di cui all'articolo 1 della l.r. 20/2016 anche senza l'approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi delle medesime disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 31/2023)

1. Alla legge regionale 10 luglio 2023, n. 31 (Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Pigo" dedicato a Ivan Graziani) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno del "Premio Pigo" e delle attività ed eventi speciali connessi attraverso la concessione di contributi annuali a favore dell'Associazione Culturale Artistica Ivan Graziani "Pigo", organizzatrice del Premio e delle attività ed eventi speciali connessi.";
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2025 nell'ambito del Premio Pigo è previsto un evento speciale per la celebrazione degli 80 anni di Ivan Graziani.".

Art. 26
(Modifica all'Allegato 3 alla l.r. 4/2024)

1. Facendo seguito alla modifica all'Allegato 3 alla legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) operata dall'articolo 16 della l.r. 24/2025, la Regione Abruzzo riconosce, per l'esercizio 2025, il contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associativa, in favore del "Gruppo Volontari di Protezione Civile - Capestrano ODV-ETS" pari ad euro 10.800,00, da erogarsi entro il 31 dicembre 2025.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1 capitolo di nuova istituzione, per euro 10.800,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo 16015 art. 1, per euro 2.160,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Restituzione di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dall'art. 28 della L.R. 4/2024 All. 3", per euro 8.640,00.
3. Il contributo relativo al corrispondente intervento di cui al rigo 14, pagina 32, dell'Allegato 3 alla l.r. 4/2024 e successive modifiche, è soppresso.

Art. 27
(Modifiche alle ll.rr. 24/2025, 1/2021, 2/2022, 46/2023, 25/2024, 1/2025 e 44/2013)

1. L'articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Interventi a favore della partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi)

1. La Regione riconosce la valenza simbolica, culturale e sociale per l'Abruzzo delle celebrazioni per la festa del santo Patrono d'Italia San Francesco, previste ad Assisi per il 3 e 4 ottobre 2025, in occasione delle quali la Regione Abruzzo è stata scelta per offrire l'olio per l'accensione della lampada votiva sulla tomba del Santo.
2. Al fine di sostenere detto importante evento religioso, simbolo di riconciliazione, coesione sociale e integrazione, nonché veicolo di promozione, di conoscenza e di valorizzazione del territorio abruzzese, per l'esercizio 2025 è assegnato alla Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana un contributo straordinario di euro 100.000,00.
3. Il Dipartimento regionale Presidenza, Programmazione e Turismo provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo, disciplinando con apposita deliberazione della Giunta regionale le modalità di erogazione e di utilizzo del finanziamento di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'anno 2025, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alla CEAM per la partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi ", per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Capitolo 35001/3, per euro 100.000,00.
5. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 4 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
4. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
5. Al comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
6. All'Allegato 2 denominato "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), così come modificato dall'articolo 10 della l.r. 24/2025, sono rideterminati, per il solo esercizio 2025, i seguenti rifinanziamenti:

| Cap. | Art. | Miss. | Prg. | Tit. | Descrizione | 2025 (importo al netto delle reimpuntazioni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui) | 2026 | 2027 | Legge regionale |
|-------|------|-------|------|------|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| 41516 | 1 | 04 | 06 | 1 | TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA' | € 3.244.504,95 | € 3.129.399,74 | € 3.129.399,74 | L.R. 5/2005 |
| 71683 | 2 | 12 | 07 | 1 | INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI. | € 700.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | L.R. 1/2019 |
| 91472 | 2 | 06 | 01 | 1 | TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI | € 935.573,49 | € 27.590,05 | € 71.540,30 | L.R. 10/2018 |

7. Per le finalità di cui al comma 6, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 04, Programma 06, per euro 1.000.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 07, per euro 200.000,00;
 - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 280.000,00;
 - d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 1.480.000,00.
8. All'articolo 4-bis della legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) avere sede legale e operativa nella regione Abruzzo.";
 - b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) costituzione dell'associazione da almeno dieci anni;"
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) numero di persone fisiche associate almeno pari a cento."

Art. 28

(Disposizioni a sostegno dei corsi di formazione nautici)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, dello Statuto regionale, sostiene il diritto allo studio, la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce l'importanza del prosieguo della formazione nautica professionale, esercitata presso il proprio territorio regionale, precedentemente sostenuta da finanziamenti ministeriali e non più soggetta a tali contributi.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2, la Regione concede un contributo straordinario di euro 32.400,00 all'IIS "Acciaiuoli – Einaudi" di Ortona per lo svolgimento dei corsi di formazione nautica relativi all'a.s. 2025-2026.
4. La copertura della spesa di cui al comma 3 è assicurata:
 - a) per euro 10.300,51 con le risorse già stanziare alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo di spesa 41545/1 (Contributi alle scuole per servizi scolastici) del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, previo disimpegno per tale importo;
 - b) per euro 22.099,49 mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 41545/1 "Contributi alle scuole per servizi scolastici", per euro 22.099,49;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Restituzione somme non dovute IIS Acciaiuoli – Einaudi" per euro 22.099,49.
5. L'Autorizzazione alla spesa di cui al comma 3 è subordinata al disimpegno della spesa di cui alla lettera a) del comma 4 ed all'accertamento dell'entrata di cui al punto 2), lettera b), del medesimo comma 4.
6. Il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 29

(Contributi in favore della cultura, della formazione e dello sport)

1. Allo scopo di sostenere la presentazione delle proposte per la realizzazione del programma di eventi da organizzare direttamente ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), lo stanziamento di spesa di cui alla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1 è incrementato di euro 445.000,00.
2. Ai fini dell'attuazione del commi 1, al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per il solo esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1, per euro 445.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo 181512/6 per euro 445.000,00, previo disimpegno della relativa somma.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche, nonché per sostenere le spese di funzionamento della Scuola, avente sede a L'Aquila, per l'annualità 2025, è concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 in favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1 della spesa.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 150.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 150.000,00.
6. Ai fini della promozione e del sostegno della pratica sportiva, la Regione concede al CONI - Comitato regionale Abruzzo un contributo straordinario per l'anno 2025, erogato in un'unica soluzione previa rendicontazione della spesa e delle ulteriori verifiche di legge, per un importo pari ad euro 170.000,00.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 da allocare in apposito stanziamento di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 e al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'anno 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario CONI- Comitato Regionale Abruzzo", per euro 170.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 170.000,00.
8. Al fine di contribuire alla celebrazione della cinquantaduesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, fondati dal 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria e l'opera di Ennio Flaiano con la realizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, ricerche, studi ed iniziative culturali di approfondimento che hanno acquisito riconoscimento e prestigio di portata internazionale, la Regione eroga un contributo straordinario all'Associazione Culturale Ennio Flaiano, organizzatrice dei Premi Internazionali Flaiano, di ulteriori euro 10.000,00 oltre a quello di euro 50.000,00 previsto dalla l.r. 25/2024.

9. Gli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1 della spesa.
10. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 10.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 10.000,00.
11. All'articolo 18, comma 2, della l.r. 1/2025, la lettera d) è abrogata.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 30

(Ripristino dotazioni finanziarie connettività e licenze PC biennio 2026-2027)

1. Al fine di consentire alla Struttura regionale preposta all'affidamento della realizzazione dei servizi di connettività ed il rinnovo delle licenze software indispensabili per garantire il regolare espletamento dei servizi di competenza dell'Ente, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per gli esercizi 2026 e 2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, per euro 1.500.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, capitolo 11517, per euro 1.500.000,00;
 - b) esercizio 2027:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, per euro 700.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 08, capitolo 11517, per euro 700.000,00.

Art. 31

(Trasferimenti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile)

1. Al fine di consentire il perfezionamento del procedimento relativo ai rimborsi in favore delle Associazioni di volontariato coinvolte nella gestione delle emergenze, per l'esercizio 2026, all'Agenzia regionale di Protezione civile è attribuito un trasferimento ulteriore di euro 255.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, relativamente all'esercizio 2026, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza, per il menzionato ammontare complessivo di euro 255.000,00:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", per euro 255.000,00;

- b) in diminuzione parte Spesa: riduzione delle dotazioni di cui a Missione 20, Programma 01 e Titolo 1, per euro 255.000,00.
- 3. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione civile la costituzione di un apposito Fondo per il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto, alla stessa Agenzia è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 30.000,00 per l'esercizio 2025 e ciò mediante imputazione sullo specifico stanziamento di cui a Titolo 1, Missione 11, Programma 01, appositamente istituito.
- 4. Per le finalità di cui al comma 3, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimento corrente in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per costituzione Fondo TFS/TFR", per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 30.000,00.

Art. 32

(Iscrizione e destinazione proventi della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" e modifica all'art. 25 della l.r. 1/2025)

- 1. Quota parte dei proventi connessi all'affidamento della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" in Pescara per il biennio 2024/2025, pari all'importo di euro 180.000,00, per l'esercizio 2025 è destinata al perfezionamento degli adempimenti connessi alla costituzione della Società in house Abruzzo Sport e Salute S.p.A. da parte del Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo e precisamente:
 - a) euro 60.000,00, per il conferimento di apposito incarico a soggetto esterno in possesso dei requisiti di legge;
 - b) euro 120.000,00, per l'incremento del capitale sociale iniziale.
- 2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare "Proventi dalla gestione del complesso sportivo "Le Naiadi"", per euro 60.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Affidamento incarico esterno adempimenti artt. 4 e 5 TUSP", per euro 60.000,000.
- 3. All'articolo 25 l.r. 1/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 2 e 7, le parole "euro 50.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 170.000,00";
 - b) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

 - a) esercizio 2025, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese versamento capitale sociale "Abruzzo Sport e Salute"", per euro 170.000,00;

- 2) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese costituzione "Abruzzo Sport e Salute", per euro 10.000,00;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 60.000,00;
 - 4) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare "Proventi dalla gestione del complesso sportivo "Le Naiadi"", per euro 120.000,00;
- b) esercizio 2026, per sola competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento per spese di funzionamento in favore di "Sport e Salute Abruzzo", per euro 150.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00;
- c) esercizio 2027, per sola competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento per spese di funzionamento in favore di "Sport e Salute Abruzzo", per euro 150.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00.";
- c) dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:
 "7-quater. All'impegno delle somme di cui ai commi precedenti, può provvedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate."

Art. 33

(Disposizioni urgenti a supporto del settore agricolo regionale)

1. Per assicurare la funzionalità della piattaforma attualmente in uso denominata "Soluzione UMA", necessaria alla gestione delle istanze relative all'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata di cui al d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102499, art. 18, "Gestione servizio UMA Regione Abruzzo" di euro 93.017,53 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 25.781,99 per l'esercizio finanziario 2027;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 93.017,53 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 25.781,99 per l'esercizio finanziario 2027.
2. Per assicurare la funzionalità delle stazioni agrometeorologiche facenti parte della rete di monitoraggio agro-climatico della Regione Abruzzo sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:
 - a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2027;

- b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 101481, art. 4, per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2027.
3. Al fine di poter dare seguito alla richiesta di riscatto anticipato per terreni assegnati ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), con contratto di vendita con patto di riservato dominio e procedere al relativo versamento delle somme incassate all'ente finanziatore ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), al bilancio di previsione regionale 2025-2027 è apportata, per l'esercizio 2025, la seguente variazione per competenza e cassa:
- a) in aumento parte Entrata: Capitolo 35036 denominato "Rimborsi rate mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.05.1965, n. 590" - Piano dei Conti 3.05.02.03.000 per euro 17.103,83;
- b) in aumento parte Spesa: Capitolo 101436 denominato "Restituzione all'ISMEA delle rate dei mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.05.1965, n. 590" - Piano dei Conti 1.04.01.01.000 per euro 17.103,83.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027 e dal PNRR e per assicurare il necessario supporto al Dipartimento regionale Agricoltura nello svolgimento delle correlate attività, è implementata la connessa assistenza tecnica, previo affidamento del servizio alla società in house FIRA S.p.a.
5. Per le finalità di cui al comma 4, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, sul capitolo 102499, art. 11, denominato "Interventi di Supporto al Settore Agricolo e Agroalimentare - L.R. 53/97 - Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura" per euro 326.657,82 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 305.247,77 per l'esercizio finanziario 2027;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 764.364,54 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 742.954,49 per l'esercizio finanziario 2027;
- c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo da istituire denominato "PAC 2023-2027 - PNRR - Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura", per euro 437.706,72 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 437.706,72 per l'esercizio finanziario 2027.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva specifico atto di indirizzo nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
7. Al fine di assicurare continuità al servizio fornito ai Centri Prova accreditati dalla Regione Abruzzo per la verifica funzionale e regolazione e taratura delle irroratrici agricole, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 (Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole) e alla D.G.R. n. 242/2022, e provvedere alla copertura delle relative spese, sono apportate allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027 le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento Agricoltura:
- a) in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2025:
- 1) in aumento parte Entrata: per euro 9.450,00 sul capitolo 31106, art. 1, tipologia 100, Titolo 3, denominato "D.Lgs. 150 del 14.08.2021 - Quota Annuale di

Compartecipazione dei Centri di Prova Per le Attiv. Contr. Macchine Irroratrici
- Art. 12 L.R. 29/21";

- 2) in aumento parte Spesa: per euro 9.450,00 sul capitolo 101510, art. 4, Missione 16, Titolo 1, Programma 1 denominato "Prestazione servizi";
- b) in termini di sola competenza per gli esercizi 2026 e 2027:
 - 1) in aumento parte Spesa: per euro 38.450,00 sul capitolo 102499, art. 13, Missione 16, Titolo 1, Programma 1, denominato "Interventi di Supporto al settore agricolo e agroal.- L.R. 53/97 - Supp. Tecn. al Dipart. Agricol. Attrav. l'acquis. di Prest. di Serv. - Altre Prest.";
 - 2) in diminuzione parte Spesa: per euro 38.450,00 sul capitolo 102418, art. 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 1.
8. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), al bilancio regionale di previsione 2025-2027, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza per l'esercizio 2026:
 - a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa n. 102418, art. 3, per euro 188.550,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa n. 102499, art. 3, "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53 (Spese Inv. Beni Imm. N.A.C.)", per euro 188.550,00.
9. Per il sostegno al comparto ovicaprino regionale, il Dipartimento Agricoltura adotta un programma di aiuto straordinario alle aziende zootecniche, colpite nell'anno 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come Febbre Catarrale Ovina, causata dal virus BTV (Blue Tongue Virus), al fine di indennizzare i danni subiti dalle aziende e di migliorarne la competitività attraverso azioni di miglioramento genetico attuato sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine.
10. All'attuazione del programma di cui al comma 9, la cui dotazione finanziaria viene quantificata per l'esercizio 2025, in euro 400.000,00, di cui euro 292.500,00 quali economie di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) ed euro 107.500,00 mediante lo stanziamento di nuova istituzione allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 16, Programma 02 della spesa, provvede la FIRA S.p.a., quale soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di in house providing.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione e iscrizione, denominato "Restituzione FIRA SpA economie di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), della L.R. 25 ottobre 2023, n. 46", per euro 292.500,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 107.500,00;
 - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento a FIRA SpA per attuazione misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione della Bluetongue", per euro 400.000,00.

12. All'impegno della spesa di cui al comma 11 può procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.
13. Per le finalità di cui al comma 9, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, adotta specifico atto recante l'approvazione del programma di aiuto straordinario al comparto ovicaprino, con il quale sono definiti i criteri per la concessione e l'erogazione degli indennizzi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 34
(Clausola di salvaguardia)

1. Fermo restando quanto già previsto dalle singole disposizioni, i contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 28/3 del 30.9.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE